

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione n.54/CONTR del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Portogruaro (Venezia) prot. n.0007280 del 15 febbraio 2011, qui pervenuta in data 16 febbraio 2011 e assunta al prot. n. 0001881;

VISTA l'ordinanza del Presidente f.f. di questa Sezione n.41 /2011 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITA la relazione del magistrato istruttore, Cons. Aldo Carleschi

FATTO

Il Comune di Portogruaro (Venezia), con la nota indicata in epigrafe chiede, ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 131/2003, di conoscere se le spese relative all'organizzazione di gemellaggio rientrano o meno nella fattispecie di spese indicate al comma 8 dell'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni in legge 122/2010 e siano quindi soggette alla riduzione dell'80% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009. Al riguardo precisa che:

- l'Ente è gemellato dal 1987 con il Comune di Marmande (Francia) e dal 2001 con il Comune di Ejea de los Caballeros (Spagna) con i quali, nel corso degli anni, sono stati realizzati vari incontri;

- nel 2008 i tre Comuni hanno sottoscritto una dichiarazione di impegno per la conservazione della qualità dell'acqua, della biodiversità dell'ambiente acquatico, per la valorizzazione della presenza dell'acqua nel territorio;
- per il 2011 era intercorsa intesa per organizzare in Portogruaro un serie di "iniziative di confronto sociale e culturale" in occasione del decennale del gemellaggio con il comune spagnolo. Pertanto, la richiesta di parere riveste carattere d'urgenza in quanto detta attività prevede il coinvolgimento delle "varie forze" della città e dei comuni gemellati.

DIRITTO

La richiesta del Comune di Portogruaro (Venezia) rientra nell'attività consultiva contemplata dall'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, espressamente richiamata.

Preliminarmente, rispetto all'esame del merito del quesito, occorre verificare se, nella fattispecie de qua, ricorrano i presupposti procedurali, soggettivi e oggettivi, necessari per l'ammissibilità della richiesta.

In proposito, con deliberazione del 27 aprile 2004 la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, ha adottato gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva affermando che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto alle condizioni soggettive devono sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, l'attinenza con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della legge 131/2003)

ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito, di guisa che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete in ordine alle quali potrebbero pronunciarsi, nell'ambito della loro competenza, altri organi magistratuali.

Analizzando la fattispecie concreta si rileva che, dal punto di vista soggettivo, la richiesta è sicuramente ammissibile in quanto proviene dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente ai sensi dell'art. 50, comma 2 del TUEL e cioè il Sindaco del Comune di Portogruaro (Venezia).

Circa la sussistenza del presupposto oggettivo, com'è già stato ricordato, in base all'art. 7 comma 8 della legge 131/2003, la funzione consultiva è limitata appunto alla materia della contabilità pubblica.

Orbene, qualsiasi attività amministrativa può avere riflessi finanziari e, quindi, ove non si adottasse una nozione tecnica del concetto di contabilità pubblica, si incorrerebbe in una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva rendendo la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti organo di consulenza generale dell'amministrazione pubblica.

Sul punto, vengono in ausilio gli indirizzi ed i criteri generali della Sezione delle Autonomie, approvati il 27 aprile 2004, già citata, e la delibera 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006, che restringono l'ambito oggettivo "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, compresi, in particolare, la

disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Ora, nel caso di specie, la richiesta del Comune di Portogruaro (Venezia) rientra chiaramente nell'alveo della contabilità pubblica in quanto concerne l'interpretazione di norme di leggi finanziarie relative al contenimento della spesa.

Venendo al merito, si rileva che la richiesta in esame è finalizzata a conoscere se le spese per l'organizzazione del gemellaggio (rectius: organizzazione di eventi nell'ambito della ricorrenza del decennale di gemellaggio già in atto) rientrino nelle fattispecie di spesa da assoggettare alla riduzione dell'80% rispetto a quelle sostenute nel 2009 ai sensi dell'art.6, comma 8, del decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010 che così recita: "A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.

Si tratta di una norma che, unitamente a numerose altre previste

dalla manovra estiva 2010, è diretta a contenere e razionalizzare la spesa pubblica.

Il problema posto all'attenzione postula l'inquadramento del concetto di "gemellaggio" onde stabilire, sotto il profilo giuscontabilistico, se debba essere assoggettato alla norma sopra enunciata.

Il sito ufficiale dell'AICCRE (Sezione italiana del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa: CCRE), cui aderisce il Comune di Portogruaro, precisa che l'organismo, per conseguire i propri obiettivi dà particolare rilievo ai **gemellaggi** (art.3, punto 3.1.b dello statuto) che " costituiscono l'incontro di due o più Enti che proclamano di associarsi permanentemente per agire insieme nella prospettiva europea costituita dalla base, per confrontare i loro problemi e le loro esperienze e per sviluppare tra loro i vincoli di amicizia e di concreta solidarietà, sul piano economico, sociale e culturale sempre più stretti". Il CCRE è riconosciuto come organo di collegamento con le Istituzioni Europee (documento 487/CEE/1988); la Sezione italiana dello stesso (AICCRE) è compresa tra le Associazioni cui aderiscono gli Enti locali (Parte Terza del TUEL, artt. 270-271).

Sulla base di quanto sopra riportato, ritiene questa Sezione regionale di controllo che le finalità dell'incontro indicate dal Comune di Portogruaro (*iniziative di confronto sociale e culturale* in occasione del decennale del gemellaggio con il Comune

spagnolo di Ejea de los Caballeros) e le relative risorse da preventivare possono essere ricomprese nell'alveo delle voci di spesa cui si riferisce l'art.6, comma 8 del d.l. 78/2010 e, in particolare, di quelle di rappresentanza e/o di relazioni pubbliche tenuto conto che il confine tra queste due fattispecie è oggettivamente difficoltoso (vds. in proposito anche la Del. 4/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie).

Peraltro, la genericità delle *iniziative* cui fa cenno il Comune non consente di classificarle in maniera diversa. Pertanto, ogni decisione in proposito e la correlata determinazione della categoria nella quale ascrivere la spesa non può che essere rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Ente tenendo presente sia quanto praticato in occasione di analoghi eventi sia che la percentuale di abbattimento dell'80% rispetto al 2009, riferendosi all'ammontare complessivo delle voci di spesa considerate dal più volte citato art.6, comma 8, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, consente -in ossequio al principio di autonomia amministrativa evincibile dall'art.114 della Costituzione- di operare scelte sulla base delle necessità e delle relative priorità.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dal Comune di Portogruaro (Venezia) nei termini suindicati.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune stesso.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2011.

Il Presidente f.f. relatore

f.to Cons. Aldo Carleschi

Depositato in Segreteria il 23/03/2011

IL Direttore della Segreteria

f.to Dott. ssa Raffaella Brandolese